



Comune di Modena

Il Sindaco

Modena, 17/12/15

PG 176081/IX.04

Ordinanza contingibile e urgente in materia di sicurezza urbana per contrastare i rischi derivanti dall'uso di giochi pirici di qualunque genere nel corso delle manifestazioni autorizzate e degli assembramenti spontanei nel territorio comunale in concomitanza con i festeggiamenti del nuovo anno

IL SINDACO

Premesso:

- che in occasione delle imminenti festività natalizie e di fine anno è consuetudine utilizzare per divertimento petardi e altri giochi pirici;
- che gli stessi devono rispettare standard costruttivi rigorosi per essere immessi sul mercato nazionale e locale e a tal fine il Comune di Modena ha già promosso una campagna di informazione rivolta sia ai produttori che agli esercenti la vendita a cui seguiranno controlli specifici da parte del Nucleo commerciale per garantirne il rispetto;
- che tali controlli si inseriscono a pieno titolo tra gli interventi volti a contrastare e scoraggiare anche l'immissione e la vendita illegale di tali prodotti, spesso di natura contraffatta;

Dato atto che l'art. 8 del Regolamento di Polizia Urbana (atti vietati su suolo pubblico) prevede il divieto di *"eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose"* sul territorio comunale, ricomprendendo anche la fattispecie dello scoppio di petardi;

Ritenuto che l'utilizzo scorretto di giochi pirici e soprattutto lo scoppio di petardi in luoghi particolarmente frequentati possa avere gravi ripercussioni sulla collettività causando anche danni a persone o animali.

Considerato:

- che in occasione della festività del Capodanno in tutto il territorio comunale ed in particolare nelle zone del centro storico, si verificano situazioni di affollamento e di promiscuità tra persone di diversa età, sia per la presenza di manifestazioni pubbliche che per fenomeni spontanei di aggregazione finalizzati alla socializzazione e al festeggiamento della ricorrenza;
- che l'utilizzo e l'esplosione di petardi e/o di giochi pirici nella suddetta circostanza, caratterizzata dalla presenza di più persone, può generare potenziali rischi per l'incolumità delle stesse configurando fattispecie non necessariamente rientranti nella previsione dell'articolo 8 del Regolamento di Polizia Urbana;



- che tali potenziali rischi per le persone prescindono dalle condizioni che l'utilizzatore di petardi e/o di giochi pirici si trovi in luogo privato o in luogo pubblico, nel caso in cui le conseguenze degli stessi si ripercuota sugli spazi pubblici;
- che il richiamato art. 8 non sarà superato dalla vigenza del presente provvedimento, costituendo il presupposto di un corretto utilizzo di tutti gli spazi pubblici dove alcuni atti sono vietati sempre e comunque;
- che l'esplosione di giochi pirici e lo scoppio di petardi possono determinare serie conseguenze negative anche a carico degli animali domestici, in quanto il fragore dei boti, oltre ad ingenerare in loro una evidente reazione di spavento (in relazione alla loro estrema sensibilità uditiva) li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli così, anche al rischio di smarrimento e/o investimento con eventuali incidenti stradali;
- che da più parti viene la richiesta di una maggiore attenzione alla tutela delle persone e degli animali dal disagio causato da scoppio di petardi proprio in concomitanza dei festeggiamenti per l'inizio del nuovo anno.

Ritenuto:

- che per le ragioni già esposte in premessa sussista la reale necessità di contrastare i comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà, determinati in questo contesto dall'esplosione di artifici esplodenti leciti;
- che tali situazioni alimentano la percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini frequentatori abituali delle aree sotto indicate, che lamentano la lesione dei loro diritti alla salute ed alla tranquillità, alla convivenza civile ed alla sicurezza ed incolumità pubblica con la conseguenza di non poter liberamente fruire degli spazi urbani;
- che il periodo nel quale si verificano i fenomeni descritti e nel quale è ancora possibile contrastarli grazie agli interventi qui proposti possa coincidere con quello compreso tra le ore 00 del 31 dicembre 2015 e le ore 24 del 01/01/2016;
- che per le ragioni già esposte, sussistano le condizioni di contingibilità strettamente correlate alle peculiarità di tempo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di contenimento del disagio e del senso di insicurezza dei cittadini di cui si è detto.

Visti:

- l'art. 8 del vigente Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Modena
- l'art. 57 del T.U.L.P.S.;
- gli artt. 7/bis e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;
- la L. n. 689/81 e successive modificazioni.



Avendo data comunicazione del contenuto della presente ordinanza al Signor Prefetto di Modena con nota in data 16/12/2015 ed avendo ricevuto assenso dallo stesso in data 17/12/2015, nella qualità di Ufficiale di Governo ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 - T.U.E.L - come modificato dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica» convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n.125, dal D. M. -Ministero Interno- 5 agosto 2008 e successive modificazioni.

ORDINA I SEGUENTI PROVVEDIMENTI

Salva l'applicazione delle specifiche norme qualora la fattispecie costituisca reato, è fatto divieto di far esplodere petardi e/o giochi pirici di qualunque genere in tutte le aree pubbliche nonché in quelle private se ciò produca conseguenze di qualsiasi genere o natura, che si ripercuotano sugli spazi pubblici del Comune di Modena tra le ore 00 del 31 dicembre 2015 e le ore 24 del 01/01/2016, anche nel corso delle manifestazioni regolarmente autorizzate o in altri casi di assembramento spontaneo.

SANZIONI

Le violazioni del dispositivo della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, sono soggette all'applicazione della sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00.

L'organo accertatore provvederà al sequestro finalizzato alla confisca dei materiali in oggetto ai sensi della L. 689/81.

AVVERTE

Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà proporre:

- Ricorso gerarchico al Prefetto della provincia di Modena, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso al TAR dell'Emilia Romagna, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

Gian Carlo Muzzarelli